



COMUNE DI MIRA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

DECRETO N. 92 del 13-11-2020

Oggetto: DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEI MERCATI DEL TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

IL SINDACO

Premesso che:

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 sono previste le misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale e su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata e di massima gravità e da un livello di rischio alto;
- che l'allegato 9 del suddetto decreto detta le linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, tra cui il commercio al dettaglio su aree pubbliche nei mercati;
- visto il decreto del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 con il quale la Regione Veneto si colloca nell'area a cui sono imposte le misure di contenimento da applicarsi su tutto il territorio nazionale;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 151 del 12 novembre 2020, la quale prevede tra l'altro il divieto di esercizio dell'attività di commercio in forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, che preveda le seguenti condizioni minimali:

- Perimetrazioni per i mercati all'aperto
- Presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita
- Sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto di divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita
- l'applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell'allegato 9 al DPCM 3.11.2020

Dato atto che nel territorio comunale di Mira si svolgono:

- il mercato di Oriago nel giorno di martedì mattina in Piazza Mercato a Oriago
- il mercato di Mira nel giorno di giovedì mattina lungo Riviera S. Trentin
- il "mercato contadino", riservato ai produttori agricoli, nel giorno di sabato mattina in Piazza IX Martiri a Mira

Ritenuto di dover stabilire un piano operativo per lo svolgimento dei mercati sopra indicati che consenta agli stessi di svolgersi, nel rispetto delle norme previste per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19,

STABILISCE

per le motivazioni indicate in premessa:

1. le aree mercatali saranno delimitate da transenne mobili che consentiranno l'accesso, oltre che alle strutture dei commercianti/produttori agricoli, ai soli clienti in numero contingentato

2. il numero dei clienti che potranno accedere all'area sarà stimato sulla base del numero delle persone contemporaneamente servite da ciascun commerciante/produttore agricolo, garantendo comunque la distanza di sicurezza interpersonale minima di un metro
3. i flussi di entrata saranno regolati dal personale della Polizia Locale o da personale di altra organizzazione a ciò adibita
4. il personale della Polizia Locale o di altra organizzazione competente garantirà anche la sorveglianza del rispetto delle distanze sociali, il rispetto del divieto di assembramento dentro e fuori l'area mercatale delimitata, nonché l'accesso all'area di vendita
5. sarà presente un unico varco di accesso, separato da quello di uscita
6. per assicurare un'adeguata informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrare, sono posizionati all'accesso dei mercati dei cartelli in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti da tenere
7. i venditori devono applicare le seguenti misure:
 - pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio dell'operazione di mercato di vendita
 - è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani
 - messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco, in posizione evidente e di immediato accesso all'utenza; disposizione di apposita cartellonistica, adeguata allo spazio espositivo e di immediata visione, che ricordi alla clientela il rispetto della distanza interpersonale di sicurezza.
 - rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro, anche dagli altri operatori e anche nelle operazioni di carico e scarico
 - nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente
 - in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita

Il presente provvedimento sarà consegnato a ciascun ambulante/produttore agricolo presente ai mercati del territorio di Mira con l'obbligo di attenersi alle indicazioni in esso stabilite;

Le misure indicate nel presente provvedimento saranno valide fino al 22 novembre compreso, fatta salva la cessazione anticipata per effetto dell'adozione di ulteriori norme nazionali o regionali in contrasto a seguito del mutamento delle condizioni di contagio, al contrario, fatta salva la sua tacita proroga in caso di proroga dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 151/2020.

La polizia locale è incaricata dell'attuazione della predetta disposizione ed è autorizzata a disporre ogni modifica di ricollocazione dei posteggi che riterrà necessaria al fine del rispetto delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19.

La violazione delle presenti disposizioni comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del D.L. n. 19/2020 e dall'art. 2 del D.L. 33/2020, con le modalità indicate nell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 151/2020.

Il Sindaco
Marco Dori

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

